



Elba Assicurazioni Spa®

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Fascicolo Informativo

(ai sensi dell'art. 30 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010)

***Contratto: Responsabilità civile professionale dei progettisti liberi
professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria
RC Progettista
(Schema Tipo 2.2)***

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- 1) la Nota Informativa, comprensiva del Glossario,**
- 2) le Condizioni di Assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE - Responsabilità Civile Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria – Schema Tipo 2.2. (RC Progettista) (Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.05 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010.)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

1. Informazioni generali

ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., CF/P .IVA 05850710962, R.E.A. 1878095, é autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167.

Il contratto è concluso con la Sede legale della Società sita in Italia - Via Mecenate n. 90, 20138 Milano. Tel.0292885700.

Indirizzo di posta elettronica: info@elbassicurazioni.it.

Indirizzo di posta elettronica certificata: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

Sito istituzionale: www.elbassicurazioni.it – www.elbassicurazioni.com.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il Patrimonio Netto di Elba Assicurazioni al 31/12/2014 è pari a € 16.556.000,00 di cui € 6.680.000,00 di capitale sociale e € 9.876.000,00 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, ovvero il rapporto tra l'ammontare del Margine di Solvibilità disponibile e l'ammontare del Margine di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è **3,88**.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La copertura assicurativa prestata dal contratto è relativa alla responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle Società di professionisti o delle Società di Ingegneria, come prevista dall'Art. 111 del Decreto Legislativo 163/2006 (ex Art. 30, comma 5, Legge 109/1994) per tutti i casi in cui Committente dei lavori (Stazione Appaltante) sia un Ente Pubblico.

L'Art. 111 del Decreto Legislativo 163/2006 (ex Art. 30, comma 5, Legge 109/1994) dispone che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dell'opera debba essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una specifica polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato provvisorio.

La polizza garantisce il risarcimento dell'intero ammontare dei danni subiti dalla Stazione Appaltante per:

- a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parti di essa;
- b) maggiori costi sostenuti a causa di eventuali modifiche dell'opera rispetto a come in origine progettata, modifiche che si rendano necessarie durante i lavori di realizzazione dell'opera stessa;

limitatamente a quanto conseguenza di errori o omissioni, non intenzionali, del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale del progettista.

Il testo di polizza è imposto dal Ministero Dell'Industria, Commercio e Artigianato di concerto con il Ministero Dei Lavori Pubblici con Decreto Ministeriale n. 123 del 2004 ed è l'unico testo di polizza che il



Contraente è autorizzato a presentare alla Stazione Appaltante ogni qualvolta si occupi della progettazione di un'opera pubblica.

Eventuali condizioni concordate tra le Parti, per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione. Si rimanda per maggior dettaglio all'articolo 13) Dichiarazioni delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

La proroga dell'assicurazione non si applica, fatto salvo quanto previsto all'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- articolo 3) Condizioni di validità dell'assicurazione;
- articolo 5) Rischi esclusi dall'assicurazione;
- articolo 13) Dichiarazioni.

AVVERTENZA

Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale stabilito e prevedono l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo, come disciplinato agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- articolo 8) Massimale di assicurazione;
- articolo 11) Scoperto in caso di sinistro.

In relazione all'applicazione degli stessi, vengono rappresentate qui di seguito quattro ipotetiche situazioni di danno:

- **Danno liquidabile € 10.000,00 con scoperto 10% e minimo € 2.500,00** il danno verrà liquidato in € 7.500,00 in quanto il valore dello scoperto (€ 1000,00) è in questo caso inferiore al minimo richiesto.
- **Danno liquidabile € 20.000,00 con scoperto 20% e minimo € 2.500,00** il danno verrà liquidato in € 16.000,00 al netto dello scoperto previsto (€ 4.000,00).
- **Danno liquidabile € 1.500,00 con scoperto 10% e minimo € 2.500,00** nessun indennizzo è dovuto in quanto il danno liquidabile è inferiore al minimo scoperto previsto dal contratto.
- **Danno liquidabile € 1.500,00 con franchigia € 250,00:** applicata la franchigia, il danno verrà liquidato con un importo pari a € 1.250,00.

AVVERTENZA

Assicurazione parziale (Regola proporzionale)

Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c. e la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell'articolo 13) Dichiarazioni delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.



5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve avvisare la Società per iscritto di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va segnalata alla Società in quanto potrebbe portare ad una riduzione del premio.

Esempio: a seguito di un'ipotetica modifica della normativa in corso all'epoca della stipula del contratto di assicurazione, il massimale di copertura per ciascun progetto viene raddoppiato rispetto al valore dell'opera.

AVVERTENZA

Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto degli artt. 1897 e 1898 c.c..

6. Premi

Il pagamento del premio è convenuto in misura unica ed indivisibile per tutto il periodo dell'assicurazione riportato sulla scheda di polizza. Il pagamento del premio deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti per un importo massimo di € 75000.

AVVERTENZA

Il Premio può essere oggetto di sconti per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite conseguentemente.

AVVERTENZA

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 15 – Premio

7. Rivalse

Il contratto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, del Contraente o del Committente fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Non è previsto il diritto di recesso per sinistro, per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 18.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

AVVERTENZA

L'efficacia della polizza decorre dalla data fissata in polizza e, comunque non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza come disciplinato nell'articolo 6) Durata dell'assicurazione delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia.



10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art.180 del D.Lgs.n.209/05, la legge applicabile al presente contratto è quella Italiana.

E' la facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, l'aliquota fiscale applicabile al presente contratto è pari al 22,25%.

C. INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Nel contratto sono previsti obblighi inerenti le modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri e per il pagamento dell'indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati:

- Articolo 4) Determinazione dell'indennizzo;
- Articolo 11) Scoperto in caso di sinistro;
- Articolo 17) Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato.

13. Reclami

Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento ad un contratto o un servizio assicurativo della Compagnia può presentare reclamo, utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Reclami del sito della Compagnia.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Il reclamante deve essere titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte della Compagnia, quale ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale – Funzione Reclami, con le seguenti modalità alternative:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano
- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@elbassicurazioni.it
- per fax al numero: 02.92885749

E' importante compilare il modulo in tutte le sue parti o, comunque, indicare nel reclamo i seguenti contenuti:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio);
- numero polizza;
- recapito telefonico al quale il cliente desidera essere eventualmente contattato;
- una descrizione chiara del prodotto fornito dalla Compagnia e dei motivi per i quali si presenta il reclamo;
- eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

La Compagnia risponderà al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Il reclamante potrà inviare il reclamo all'IVASS utilizzando l'apposito modulo per il quale si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia o direttamente al sito dell'IVASS (www.ivass.it). L'invio potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:

- per posta al Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
- via fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353,
- via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Il reclamante dovrà inviare anche copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

In caso di utilizzo della PEC è opportuno che gli eventuali allegati siano in formato PDF.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari,

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 90 giorni, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai sistemi regolamentati di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

14. Arbitrato

Non è previsto il ricorso all'Arbitrato.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

Il Contraente potrà consultare la propria posizione assicurativa nella sezione "*Home Insurance*", accedendo all'area riservata disponibile sul sito della Compagnia www.elbassicurazioni.it.

Per ricevere le credenziali per l'accesso all'area è sufficiente registrarsi in tale sezione, seguendo le istruzioni ivi fornite. I dati richiesti sono nome e cognome, codice fiscale, numero di polizza e indirizzo di posta elettronica.

Al termine della registrazione verranno inviate, all'indirizzo di posta elettronica registrato le credenziali provvisorie, che dovranno essere cambiate al primo accesso per poter consultare le informazioni.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo sono pubblicati sul sito della Compagnia www.elbassicurazioni.it www.elbassicurazioni.com.

ELBA Assicurazioni S.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Flavio Tonarelli



Glossario – RC Progettista

Ai fini del presente Fascicolo Informativo valgono le seguenti definizioni.

Assicurato - le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.

Assicurazione - il contratto di assicurazione.

Azioni di Terzi - qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

c.c. - Codice Civile.

CA - Condizioni di Assicurazione.

Contraente - il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.

Controllore tecnico - l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721.

Direttore dei lavori - il soggetto di cui all'art. 124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.

Decreto - il presente provvedimento.

Esecutore dei lavori - il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori.

Forza maggiore - eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

Franchigia - la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

Gravi difetti costruttivi - quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.

Indennizzo - la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario Assicurativo - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

ISVAP o IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Lavori - le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge.

Legge - la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni così come previste dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 – c.d. Codice Appalti – e ss.mm.ii..

Luogo di esecuzione delle opere - il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica) nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

Manutenzione - periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento.

Opere - le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

Opere preesistenti - opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata - le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata - le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

Progettista dei lavori - il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

Regolamento - il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Responsabile del procedimento - il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

Scheda Tecnica - la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.

Schema Tipo - lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.

Scoperto - la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: Elba Assicurazioni Spa.

Somma assicurata o massimale - l'importo massimo della copertura assicurativa.

Stazione appaltante o Committente - le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.



Condizioni di Assicurazione (CA) – RC Progettista

Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente / Assicurato.

In tutti i casi in cui le Condizioni di Assicurazione *facciano riferimento alla Scheda Tecnica* si precisa che tale riferimento deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della stessa e che riepiloga somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo/risarcimento nonché eventuali scoperti e franchigie.

La normativa si riferisce alle Condizioni di Assicurazione Schema Tipo 2.2.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:

- a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e
- b) maggiori costi

per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente:

- a) il singolo libero professionista,
- b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di legge,
- c) la società di professionisti,
- d) la società di ingegneria,
- e) il raggruppamento temporaneo,

che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, lett. a) e b), sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 17.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) **l'attività di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;**
- b) **la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;**
- c) **i lavori progettati siano eseguiti:**

dal Contraente e/o dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;

da soggetti di cui l'Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.

In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.



Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8:

- a) le spese di cui all'art. 1, lett. a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato/Contraente;
- b) i costi di cui all'art. 1, lett. b), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) **conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;**
- b) **conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;**
- c) **conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;**
- d) **derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;**
- e) **relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo;**
- f) **conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.**

Art. 6 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 17, prima comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, **purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;**
- c) **qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.**

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 8 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 5, della Legge in relazione all'importo dei lavori progettati.

Detto massimale non può essere inferiore:

- a) **al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa;**
- b) **al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.**

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.



Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 11 - Scoperto in caso di sinistro

Rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, come indicato nella Scheda Tecnica.

Tuttavia l'Assicurato/Contraente dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 - Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento;
- d) l'Assicurato, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c. c.).

Art. 14 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c. c.).

Art. 15 - Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. b).



Art. 16 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 17 - Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 18 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 19 - Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Qualora la proroga di cui al comma precedente dipenda da causa non imputabile all'Assicurato/Contraente, la Società si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualità di Contraente.

Art. 20 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 21 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 22 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.